



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42

N. 42 / 30-11-2017

OGGETTO

**ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON
RICOGNITORI**

Il giorno trenta del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	A/G
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addi _____.

II SEGRETARIO COM.LE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa CHIARA LUISETTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

Relaziona l'assessore Campagnolo.

CAMPAGNOLO: illustra il contenuto della deliberazione.

ZANON: chiede quali siano le entrate derivanti da questi canoni.

BAGARELLA: spiega che ci si riferisce a circa 800 euro annui.

ZANON: chiede quali oneri ci siano per l'ente nella gestione di questi canoni e perchè venga annullato il regolamento.

CAMPAGNOLO: spiega che si tratta di un tema che subisce continue pronunce giurisprudenziali che rendono complesso il continuo aggiornamento del regolamento all'evoluzione normativa.

Non ci sono altri interventi.

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che l'art. 27 del D.Lgs 285/1992 (nuovo Codice della strada) prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale possono essere gravate da un canone di concessione non ricognitorio, applicabile a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e del patrimonio dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell'ente pubblico;

VISTA la propria deliberazione n.31 del 27.07.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento dei canoni concessori non ricognitori;

VISTA la successiva deliberazione n. 50 del 29.12.2016 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento dei canoni concessori non ricognitori conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1926 del 12 maggio 2016;

VISTE le sentenze della Corte di Cassazione del 27.10.2006 n.23244 e del 31.7.2007 n.16914 dalle quali si evince che, il pagamento di una somma a titolo di canone di concessione non ricognitorio può essere pretesa dall'Ente anche nel caso in cui per la stessa occupazione venga già corrisposta la TOSAP/COSAP;

VISTO l'art. 3 comma 5 del succitato Regolamento comunale, che dispone che *"Dall'importo del canone non ricognitorio va detratto l'importo della tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici (Tosap) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"*;

RILEVATO che il D.Lgs. 446/1997, art. 63, comma 3, ultimo periodo, dispone che *"Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;

VISTE le sopravvenute pronunce giurisprudenziali:

- Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 120 del 19.01.2017, il quale in merito alla norma da ultimo citata precisa che *"La disposizione nella sostanza stabilisce una soglia massima di prelievo con efficacia assorbente: se, dunque, il comune riscuota già altri canoni previsti dalla legge (come, appunto, quello di cui all' art. 27 del D.Lgs. n. 285 del 1992), gli stessi debbono essere portati in detrazione rispetto alla misura complessiva del COSAP (o della TOSAP) come risultante dall'applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997; in caso contrario, il comune sarà integralmente compensato dell'occupazione mediante l'applicazione del COSAP stesso, salve le ipotesi di erogazione di particolari e diversi servizi, che giustificano la riscossione di ulteriori somme. Tale norma risponde, dunque, all'esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione."*;
- TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 807 del 29.08.2017, secondo cui *"è illegittima l'imposizione da parte dell'Ente locale del pagamento del canone non ricognitorio per l'uso singolare della sede stradale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 285 cit., a fronte di tipologie e modalità di utilizzo, quali quelle che derivano dalla posa di cavi e tubi interrati per l'erogazione di un servizio pubblico (nel caso esaminato: il servizio idrico), che non precludono ordinariamente la generale fruizione della risorsa pubblica. Alla luce della finalità precipua della normativa in questione, infatti, tale imposizione può essere consentita solo in relazione al*

periodo temporale nel quale viene eseguito l'intervento di posa dei tubi, ma non rinviene alcuna valida giustificazione per il periodo successivo, che può essere anche pluridecennale, durante il quale la presenza nel sottosuolo dell'infrastruttura di servizio a rete non impedisce né limita la pubblica fruizione della sede stradale (C.d.S, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1926)
)
”;

VISTO il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto presentato da E-Distribuzione S.p.A. (già denominata Enel Distribuzione S.p.A.) e assunto al protocollo comunale n. 8870 del 12.09.2017, nel quale si chiede l'annullamento del succitato Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori del Comune di Nove e del provvedimento prot. 5216 del 25.05.2017 di richiesta di pagamento dei suddetti canoni;

RILEVATO il contrasto della disposizione dell'art. 3, comma 5 del Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori con quanto previsto dall'art. 63, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. 446/1997 come eccepito dal ricorrente;

EVIDENZIATA la ridotta entità dei proventi derivanti dall'applicazione del canone concessorio non ricognitorio e la complessità della materia, oggetto di continue pronunce giurisprudenziali che ne individuano i sempre più stringenti vincoli;

RITENUTO che l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio sia sostanzialmente anti economica alla luce dei costi in termini di risorse impiegate per la quantificazione e riscossione e per l'adeguamento all'evoluzione normativa e giurisprudenziale;

RITENUTO, pertanto, di annullare il vigente Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori del Comune di Nove;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 10 favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Carlesso e Zanon),

DELIBERA

- 1) di annullare il Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori approvato con deliberazione n.31 del 27.07.2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 50 del 29.12.2016;
- 2) di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere all'annullamento in autotutela dei provvedimenti ritenuti illegittimi, adottati in applicazione del suddetto regolamento, anche nei confronti del ricorrente;
- 3) di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere alla ricorrente, per il tramite del suo legale patrocinante, copia del presente provvedimento e dell'atto di annullamento della nota prot. 5216 del 25.05.2017.

Successivamente, con apposita, separata votazione, con n. 10 voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e n. 2 consiglieri astenuti (Carlesso e Zanon),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.lgs. 18.8.2000, n.267.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giuseppe Lavedini

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :

PARERE in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole

Li, 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Margherita Bagarella

PARERE in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Li, 27-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Margherita Bagarella

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi

L'INCARICATO
BORDIGNON LAURIANA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 gg. dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il _____

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE